

# OSSERVATORIO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO N. 4/2024

*Observatory on health and safety in the workplace n. 4/2024*

*Gaia Gandolfi – Giovanna Zampogna*

**Abstract [ITA]:** questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale depositate nel quarto trimestre 2024, nonché il riferimento ad alcune novità normative intervenute nel medesimo periodo.

**Abstract [ENG]:** *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court and the Constitutional Court filed in the fourth quarter of 2024, as well as references to some regulatory innovations.*

**Parole chiave:** salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

**Key words:** *Health and safety at workplace – jurisprudential developments – regulatory innovation*

**Sommario:** **1.** Premesse. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede civile relative al quarto trimestre 2024. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede penale relative al quarto trimestre 2024. – **4.** Dalla Corte costituzionale. – **5.** Le novità normative.

## **1. Premesse**

Con questa nuova rubrica, Quotidiano Legale intende fornire ai propri lettori un nuovo punto di riferimento, agevolando l'aggiornamento e l'approfondimento di tematiche correlate alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Osservatorio ospiterà dei repertori della giurisprudenza delle Corti superiori e conterrà saggi nonché note a sentenza su tematiche di riferimento. Uno spazio, inoltre, verrà occupato dalle novità normative di settore.

L'idea è quella di arricchire l'offerta editoriale della Rivista, in maniera tale da attrarre l'attenzione di accademici e degli operatori su argomenti particolarmente complessi e delicati, in continua evoluzione.

Gaia Gandolfi  
(Responsabile dell'Osservatorio)

## **2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede civile relative al quarto trimestre 2024**

- 1) Cass., Sez. lav., ord. 10 ottobre 2024, ud. 18 settembre 2024, n. 26390

Esposizione del lavoratore a fibre di amianto – assenza di specifiche disposizioni di natura preventiva – responsabilità del datore di lavoro

Nelle ipotesi in cui l'infortunio occorso al lavoratore sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione ad un agente patogeno (nel caso di specie polveri di amianto), pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, incombe sul datore di lavoro, *ex art. 2087 c.c.*, l'onere di adottare tutte le misure di prudenza, anche generiche, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo, secondo le conoscenze del tempo in cui è insorta la malattia, a nulla rilevando la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto. In tale prospettiva, allora, a nulla rileva la non conoscenza circa la nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, essendo di contro necessario che il datore di lavoro, ai fini dell'esonero da responsabilità, dimostri di aver adottato tutte le "contromisure" e le cautele idonee a preservare l'incolumità del dipendente.

- 2) Cass., Sez. lav., ord. 24 ottobre 2024, ud. 18 settembre 2024, n. 27572

Quantificazione del danno differenziale – malattia professionale multifattoriale – concorso di colpa del lavoratore

In caso di malattia professionale multifattoriale, l'incidenza del concorso di colpa del lavoratore, *ex art. 1227, comma 1, c.c.*, da valutarsi ai fini della quantificazione del danno differenziale, deve essere intesa come condotta oggettivamente in contrasto con una regola di comportamento, prevista da norme positive o dettata dalla comune prudenza (nel caso di

specie, la Corte, accogliendo uno dei motivi di ricorso spiegato dal datore di lavoro, ha affermato che la quantificazione del danno differenziale conseguente ad una patologia polmonare dovrebbe essere ridotta in misura proporzionale all'incidenza del fatto colposo del lavoratore deceduto, accertata mediante CTU, rappresentato dal tabagismo, atto di volizione autonomo e consapevole).

3) Cass., Sez. lav., ord. 24 ottobre 2024, ud. 18 settembre 2024, n. 27574

Accertamento del nesso eziologico – malattia professionale multifattoriale

In materia di malattie professionali, occorre applicare la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici. Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (nel caso di specie adenocarcinoma polmonare), il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia (nel caso *de quo* per esposizione a polveri d'amianto) non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della c.d. "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.

4) Cass., Sez. lav., ord. 25 ottobre 2024, ud. 18 settembre 2024, n. 27693

Malattia ad eziologia multifattoriale – prova origine professionale della patologia – probabilità qualificata

In tema di infortuni sul lavoro, nelle ipotesi di patologia ad eziologia multifattoriale, sebbene la dimostrazione del nesso di causalità in merito all'origine professionale della malattia possa essere fornita anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, deve, in ogni caso, trattarsi di una c.d. "probabilità qualificata", da accertarsi attraverso

ulteriori elementi, quali, ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.

- 5) Cass., Sez. lav., 5 novembre 2024, ud. 28 maggio 2024, n. 28377

Infortunio *in itinere* – autoesposizione a pericolo – guida in stato di ebbrezza alcolica – esclusione del diritto all’indennizzo INAIL

In base all’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in tema di infortunio *in itinere*, sono esclusi dalla copertura assicurativa INAIL gli eventi «cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni».

- 6) Cass., Sez. lav., ord. 5 novembre 2024, ud. 28 maggio 2024, n. 28429

Infortunio *in itinere*

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.

- 7) Cass., Sez. III civ., ord. 5 novembre 2024, ud. 9 settembre 2024, n. 28458

Esposizione ad un fattore di rischio – nesso eziologico – elementi di valutazione causale

Sussiste nesso eziologico tra l’esposizione del lavoratore ad un agente patogeno ed il decesso del medesimo qualora emerga che la non occasionale esposizione del soggetto al predetto agente patogeno – correlata alle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, alle mansioni svolte, nonché all’assenza di strumenti di protezione individuale – abbia causato un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia; il nesso causale può, quindi, escludersi solo in presenza di fattori estranei all’attività lavorativa, *ex se* sufficienti a produrre l’infermità, tali da far degradare gli altri elementi di valutazione causale a mere occasioni (nel caso al vaglio, la suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza resa dal giudice dell’appello, impugnata dagli eredi del lavoratore deceduto, con la quale la Corte territoriale aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dagli stessi eredi nei confronti del datore di lavoro per i danni conseguenti alla morte per patologia cancerogena contratta dal

defunto a seguito della esposizione all'amianto. In particolare, i giudici del secondo grado, escludendo che la malattia diagnosticata alla vittima fosse riconducibile al mesotelioma pleurico, avevano negato la prova del nesso di causalità, concludendo nel senso che l'evento lesivo fosse dovuto a causa incerta. Investita della questione, la Corte di cassazione, esprimendo il principio di cui alla massima, ha affermato che la non riconducibilità della malattia alla tipologia del mesotelioma pleurico in alcun modo può escludere che la morte per tumore ai polmoni sia causata da una patologia contratta in ambito lavorativo, dovendosi in simili casi verificare se, in presenza dell'esposizione del lavoratore al rischio in ambito lavorativo ed in assenza di altri fattori esterni di esposizione al pericolo di patologia tumorale polmonare, si debba ritenere più probabile che non che il decesso del lavoratore sia da porre in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta e con l'esposizione alla polvere di amianto).

8) Cass., Sez. lav., ord. 12 novembre 2024, ud. 18 settembre 2024, n. 29157

Attività in appalto – stabilimento siderurgico – responsabilità solidale del committente e della società appaltatrice

In caso di affidamento dei lavori ad altra impresa, sul committente, in particolare laddove egli mantenga la disponibilità del luogo di lavoro, permane l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, anche qualora dipendenti dell'impresa appaltatrice, quali, ad esempio, fornire adeguata informazione ai lavoratori in ordine alle potenziali situazioni di rischio; apprestare quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti; coadiuvare la società appaltatrice nella predisposizione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi, correlati non solo al luogo di lavoro, ma anche all'attività appaltata (la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte di appello, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, il giudice del gravame aveva rigettato la domanda risarcitoria spiegata *iure hereditario* avverso la società appaltante – proprietaria dello stabilimento siderurgico – ritenendo non dimostrata l'ingerenza del committente nella organizzazione del lavoro dell'impresa appaltatrice. La suprema Corte, esprimendo il principio di cui alla massima, ha, invece, ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che l'appaltante non si fosse ingerito nell'esecuzione o nell'organizzazione dell'attività appaltata, nella misura in cui la malattia oggetto di causa sarebbe derivata da fattori non già correlati al particolare tipo di esecuzione o organizzazione

dei lavori appaltati, quanto piuttosto presenti nel luogo di lavoro e, quindi, nello stabilimento rimasto nella disponibilità della committente).

9) Cass., Sez. lav., ord., 19 novembre 2024, ud. 19 settembre 2024, n. 29795

Azione di regresso esercitata dall'INAIL – termine di prescrizione – *dies a quo*

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'INAIL può azionare il regresso nei confronti del datore di lavoro entro il termine triennale di prescrizione che decorre, nel caso in cui sia stato attivato un procedimento penale nei confronti del datore, dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, mentre in difetto di procedimento penale, dal momento della liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, nell'ipotesi di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale rappresenta il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo.

10) Cass., Sez. lav., ord. 25 novembre 2024, ud. 26 giugno 2024, n. 30271

Infortuni sul lavoro – liquidazione della rendita ai superstiti – nozione di retribuzione

Ai fini della determinazione della rendita in favore degli eredi di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul luogo di lavoro, la retribuzione di cui all'art. 116, comma 1, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla quale parametrare il *quantum* dovuto dall'INAIL, è rappresentata esclusivamente dal corrispettivo percepito dal lavoratore medesimo in costanza del rapporto lavorativo, atteso che la predetta norma presuppone un effettivo e concreto rapporto di lavoro in seno al quale sia occorso l'infortunio. Il concetto di retribuzione, dunque, non deve essere confuso con la più generica nozione di reddito, nell'ambito della quale rientra, invece, la percezione della pensione (nel caso di specie, la suprema Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'appello la sentenza impugnata dall'INAIL, con la quale il giudice del secondo grado aveva ritenuto applicabile l'art. 116 d.P.R. n. 1124/1965 al caso in cui al lavoratore defunto fosse stata corrisposta, nei 12 mesi antecedenti la morte, la pensione, individuando, dunque, quale criterio di riferimento ai fini della liquidazione della rendita l'ammontare della pensione stessa).

11) Cass., Sez. lav., ord. 4 dicembre 2024, ud. 28 maggio 2024, n. 31131

Infarto – infortunio sul lavoro – nesso causale

L'infarto può configurarsi quale infortunio sul lavoro laddove sia eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo, anche alla luce dello stress psicologico e ambientale patito dal lavoratore. Il legame eziologico non è escluso dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, ovvero da una preesistente condizione patologica del lavoratore, che potrebbe intervenire a rendere più gravose e rischiose le attività svolte.

12) Cass., Sez. lav., ord. 6 dicembre 2024, ud. 6 novembre 2024, n. 31250

Determinazione lucro cessante da invalidità permanente – base di calcolo

In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, ai fini della determinazione del lucro cessante da invalidità permanente occorre assumere come base di calcolo il reddito annuo del soggetto danneggiato, costituito dalla retribuzione al netto, però, delle ritenute fiscali, atteso che il diverso computo della retribuzione lorda si risolverebbe in un ingiustificato arricchimento del danneggiato, nella misura in cui le relative somme non sarebbero fiscalmente imponibili (negli stessi termini si veda Cass., Sez. lav., ord., 6 dicembre 2024, ud. 6 novembre 2024, n. 31248).

13) Cass., Sez. lav., ord. 8 dicembre 2024, ud. 8 ottobre 2024, n. 31506

Infortuni sul lavoro – pendenza del processo penale – sospensione giudizio civile – condizioni

La sospensione necessaria del processo civile *ex art. 75*, comma 3, c.p.p. presuppone che persona offesa/soggetto danneggiato abbia esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, azionato la medesima iniziativa; tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione, per difetto dell'identità delle parti, nel caso in cui la persona offesa/soggetto danneggiato abbia agito in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento (la suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza proposto dalle parti attrici, ha annullato l'ordinanza con la quale il Tribunale, investito della domanda risarcitoria azionata dalla moglie e dal figlio di un lavoratore che aveva subito un grave infortunio sul luogo di lavoro, aveva sospeso il giudizio civile *ex art. 295 c.p.c.* Esprimendo il principio di cui alla massima, la Cassazione ha ritenuto sussistere l'autonomia delle domande risarcitorie proposte da ciascun soggetto danneggiato, nella misura in cui: quanto al lavoratore infortunato e a suo figlio, non essendosi

gli stessi costituiti parti civili nel processo penale, non avrebbe potuto trovare applicazione nei loro confronti l'art. 75, comma 3, c.p.p.; quanto alla moglie del lavoratore, pur essendosi costituita parte civile nel processo penale, nel giudizio civile ella aveva proposto la domanda risarcitoria nei confronti di soggetti diversi dagli imputati, ovverosia nei confronti delle società di cui i due imputati erano soltanto i legali rappresentanti. In questo caso, dunque, non avrebbe potuto operare il vincolo del giudicato penale sul processo civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p., difettando, evidentemente, il presupposto dell'identità delle parti).

14) Cass., Sez. lav., ord., 9 dicembre 2024, ud. 26 giugno 2024, n. 31634

Rendita in favore dei superstiti – ruolo concausale delle conseguenze dell'infortunio sul decesso del lavoratore

La rendita in favore dei superstiti di cui all'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce una prestazione economica avente finalità risarcitorie del danno patrimoniale patito dai predetti soggetti in conseguenza della morte del congiunto; ai fini della sua erogazione, dunque, è necessario che sussiste un legame causale tra l'infortunio occorso al lavoratore ed il suo decesso, nel senso che il pregresso infortunio deve aver contribuito, quale concausa, alla morte, quanto meno provocandone l'anticipazione (nel caso di cui alla sentenza in disamina è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un congiunto di un lavoratore deceduto avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello, con la quale il Giudice del merito, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda volta a conseguire la corresponsione della rendita in oggetto, attesa la sussistenza, ad avviso della Corte territoriale, di molteplici fattori di rischio che avevano avuto incidenza sulla malattia aterosclerotica, responsabile della cardiopatia ischemica che aveva condotto il lavoratore alla morte. La Corte di cassazione ha, allora, ritenuto immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui aveva reputato i predetti fattori di rischio d'innegabile peso, tale da rendere del tutto irrilevante il ruolo del *deficit* motorio provocato dall'infortunio sul luogo di lavoro avvenuto molti anni prima rispetto al decesso, anche dal punto di vista della mera accelerazione dell'esito infausto).

15) Cass., Sez. III civ., ord. 12 dicembre 2024, ud. 7 ottobre 2024, n. 32072

Responsabilità contrattuale/extracontrattuale del datore di lavoro – danno fatto valere *iure proprio* dai congiunti del lavoratore



In tema di violazione degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro sussiste nei soli confronti del lavoratore, poiché costui è parte del contratto con il datore il quale, di contro, non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi. Il danno fatto valere *iure proprio* dai congiunti di un lavoratore, anche laddove detto danno sia derivato da inadempimento del contratto di lavoro, non ha, infatti, fonte nel contratto, bensì in una responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, con la conseguenza che l'*onus probandi* è quello tipico della responsabilità extracontrattuale e non già quello riconducibile alla responsabilità da inadempimento.

### **3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede penale relative al quarto trimestre 2024**

1) Cass., Sez. IV pen., 10 ottobre 2024, ud. 30 maggio 2024, n. 37214

Responsabilità per infortunio del lavoratore del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva

In caso d'infortunio occorso nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile, non risponde del delitto di lesione personale colposa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori che abbia ommesso di indicare nel PSC una regola cautelare già direttamente rivolta da altri soggetti al datore di lavoro della ditta esecutrice e, in particolare, dal progettista dell'intervento.

Il ruolo del coordinatore nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici si sostanzia in una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, incombendo su tale figura compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Le attività di verifica non si estrinsecano in una presenza diuturna sul cantiere. Del resto, il potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo in caso di constatazione di gravi pericoli (art. 92 d.lgs. n. 81/2008).

- 2) Cass., Sez. III pen., 21 ottobre 2024, ud. 6 giugno 2024, n. 38487

Obbligo di valutazione del rischio e di redazione del DVR

In materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), di cui agli artt. 17 e 28 del d.lgs. n. 81/2008, costituiscono obblighi non delegabili del datore di lavoro, applicabili a tutte le tipologie di rischio e settori, inclusi quelli a basso rischio infortunistico come le attività di ristorazione. L'assenza percepita di rischi non esime da siffatti doveri.

- 3) Cass., Sez. IV pen., 6 novembre 2024, ud. 3 ottobre 2024, n. 40682

Delega di funzione – delega gestoria – differenze – responsabilità del CdA per infortuni sul lavoro

In una organizzazione societaria complessa, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro gravano su tutti i componenti del CdA, salvo il caso di delega validamente conferita. Tuttavia, anche in presenza di deleghe gestorie o di funzioni, i membri del CdA possono essere ritenuti responsabili quando l'evento dannoso è la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell'attività produttiva come politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.

Nel caso della delega di funzioni, di cui all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, con struttura e funzione diversa rispetto alla delega gestoria di cui all'art. 2381 c.c.

La delega di funzioni è lo strumento con il quale il datore di lavoro (e non anche il dirigente, pure investito a titolo originario come il preposto dal TUSL di compiti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro) trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diviene garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante. In ossequio al principio per cui, al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la traslazione dei poteri deve essere presidiata con la previsione di regole formali e sostanziali, il legislatore ha previsto una serie di limiti e condizioni. La norma richiede che la delega,

accettata per iscritto da soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, risulti da atto scritto recante data certa, attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (è prescritta, altresì, la conoscibilità della delega mediante adeguata e tempestiva pubblicità). Permane in capo al datore di lavoro delegante l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, TUSL (art. 16, comma 3, del medesimo Testo Unico). Non sono invece delegabili (art. 17 TUSL) alcuni obblighi che ineriscono all'essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contesto produttivo, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo. Trattasi della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (che resta nella responsabilità del datore di lavoro anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura, non essendo esonerato il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia). In caso di delega *ex art. 16* permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, come già chiarito, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di *culpa in eligendo* o di *culpa in vigilando*. Peraltro, nell'individuazione della responsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nel rischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro che sarebbe in contrasto, fra l'altro, con la stessa previsione dell'istituto della delega, si è sostenuto nella giurisprudenza di legittimità che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato.

L'istituto della delega gestoria attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse. Trattasi di istituto preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) e al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità

esistenti all'interno dell'organo collegiale. Nelle società di capitali più semplici, l'amministratore unico, titolare dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, assume anche la posizione di garanzia datoriale. Nelle società di capitali in cui, invece, l'amministrazione sia affidata a un organo collegiale quale il CdA, l'individuazione della posizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria. Nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l'amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro. Nel caso di deleghe, invece, queste possono essere autorizzate dai soci o dallo statuto, in favore di *board* esecutivi o di un amministratore delegato. In questi casi tali soggetti delegati sono responsabili in ragione di funzioni di gestione e di spesa esercitati, con estensione a soggetti che di fatto le esercitano.

Nel caso della delega gestoria il dovere di controllo che permane in capo ai membri del CdA non delegati deve essere ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, c.c. e 2932, comma 2, c.c. Sulla base di tali disposizioni il CdA nel suo complesso oltre a determinare il contenuto della delega, conserva la facoltà di impartire direttive ed è tenuto sulla base delle informazioni ricevute a valutare l'adeguatezza dell'assetto della società e a valutare sulla base delle relazioni informative dei delegati il generale andamento della gestione. Tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La delega, dunque, non ha carattere abdicativo. Con riferimento all'ambito del diritto penale del lavoro, tuttavia, si deve ritenere che alla concentrazione dei poteri e delle attribuzioni in capo ad alcuni soggetti, giustificata dalla necessità di un più proficuo esercizio, debba corrispondere in via generale una esclusiva responsabilità, sempre che si accerti che il consiglio delegante abbia assicurato il necessario flusso informativo ed esercitato il potere dovere di controllo sull'assetto organizzativo adottato dal delegato.

- 4) Cass., Sez. IV pen., 6 novembre 2024, ud. 17 ottobre 2024, n. 40695  
Cooperazione colposa – omicidio – incendio – estensione delle regole cautelari specifiche rispetto ad eventi lesivi non connessi al rapporto di lavoro dipendente

In caso di decesso di un anziano per l'incendio scoppiato in una casa di riposo, rispondono di omicidio colposo, per colpa generica e specifica attinente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione incendi, qualora essi abbiano omesso di adottare misure idonee a tutelare l'incolumità dei lavoratori e degli ospiti.

In caso di incendio che abbia provocato la morte di un ospite di una casa di riposo, il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione incendi sono responsabili di omicidio colposo, in cooperazione tra loro, per colpa specifica derivante dalla violazione dell'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (per carenza del certificato di prevenzione incendi o di segnalazione certificata di inizio attività), dell'art. 51 l. 16 gennaio 2003, n. 3, per aver omesso di vigilare sul divieto di fumo, ma anche per la violazione dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, per aver omesso di predisporre misure di prevenzione dell'incolumità altrui, nonché dell'art. 43, comma 1-bis, del medesimo Testo Unico per aver omesso di garantire la presenza di mezzi di estinzione dell'incendio e dell'art. 64, comma 1, art. IV punto 1.5.11, per aver omesso di dotare le uscite di emergenza di illuminazione adeguata in caso di guasto dell'impianto elettrico, qualora tale elemento abbia impedito l'intervento di salvataggio da parte dei vigili del fuoco.

5) Cass., Sez. IV pen., 8 novembre 2024, ud. 23 ottobre 2024, n. 41172

Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – attività in appalto nei cantieri

Qualora in un cantiere operi una pluralità di imprese, diversi sono i soggetti sui quali incombe una posizione di garanzia; alle figure "ordinarie", quali il datore di lavoro e il preposto, la normativa di settore ne affianca, infatti ulteriori, quali, ad esempio, il committente, il responsabile dei lavori, ovvero il coordinatore della sicurezza, proprio al fine di far fronte ai rischi aggiuntivi. Tuttavia, la presenza di altre figure titolari di posizioni di garanzia in alcun modo elide la responsabilità del datore di lavoro, nella misura in cui ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a quando non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (la Cassazione, con tale pronuncia, ha respinto il ricorso spiegato dal datore di lavoro, condannato in sede di merito per il decesso occorso ad un proprio dipendente. In particolare, la Corte ha ritenuto prive di pregio le censure sviluppate dall'interessato, ad avviso del quale la responsabilità del sinistro avrebbe

dovuto essere ascritta al coordinatore per la sicurezza, per non aver vigilato sui lavori eseguiti dalle diverse imprese operanti in cantiere, nonché per la mancata sospensione dei lavori al momento del riscontro della violazione delle regole di sicurezza).

6) Cass., Sez. IV pen., 11 novembre 2024, ud. 9 luglio 2024, n. 41197

Principio di effettività – omissione correlata ai pericoli di crollo di tetti e lucernai e di caduta dall’alto

In base al principio di effettività, cui agli artt. 2 e 299 del d.lgs. n. 81 del 2008, assume la posizione di garante, quindi di gestore del rischio, colui il quale, di fatto, si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro. Così è da considerarsi datore di lavoro il titolare di un’impresa a responsabilità limitata rispetto ad un artigiano formalmente “autonomo”, dotato di partita IVA, laddove venga accertato che il secondo operi senza autonomia decisionale e di spesa rispetto alle direttive del primo, nonché qualora il pagamento delle prestazioni, seppur a fronte dell’emissione di fatture, avvenga in base alle giornate lavorative concretamente svolte. Costituisce altresì elemento indiziario del rapporto di dipendenza la fornitura degli strumenti di lavoro da parte dell’imprenditore all’artigiano.

Risponde per omicidio colposo il datore di lavoro che, in violazione degli artt. 148, 18 e 136 del d.lgs. n. 81 del 2008, abbia omissso di apporre cartelli di divieto di accesso al tetto, dotato di struttura insufficiente a sostenere il peso dei lavoratori, nonostante la costruzione su disposizione dell’imputato di un ponteggio esterno che ne rendeva possibile e comunque agevole l’accesso.

7) Cass., Sez. IV pen., 12 novembre 2024, ud. 8 ottobre 2024, n. 41393

Violazione delle norme antinfortunistiche – tutela di soggetti terzi rispetto all’attività lavorativa

Le norme antinfortunistiche mirano a tutelare non solo i lavoratori nell’espletamento della loro attività, ma anche soggetti terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente da un rapporto di dipendenza con il datore. Talché, ove in tali luoghi si verificano, in danno del terzo, i reati di cui agli artt. 589 o 590 c.p., è configurabile la responsabilità per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché, però, tra la violazione e l’evento

dannoso sussista un nesso eziologico, la disposizione disattesa sia finalizzata a prevenire sinistri del tipo di quello concretamente verificatosi, e la presenza del terzo – estraneo all’attività ed all’ambiente lavorativo – nel luogo e al momento dell’infortunio, non abbia carattere di atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso causale (nel caso di specie è stata ritenuta configurabile la responsabilità, seppur ai soli effetti civili, del titolare di una farmacia in relazione ad un caso in cui un cliente, uscendo dalla stessa farmacia, era scivolato su una soglia di marmo riportando lesioni, rimproverandosi, dunque, al responsabile di non avere adottato tutte le misure necessarie per evitare che la pavimentazione fosse sdruciolevole e, in particolare, per non avere apposto sulla stessa presidi di sicurezza quali nastri antiscivolo, né segnalato adeguatamente la presenza della predetta soglia).

8) Cass., Sez. IV pen., 21 novembre 2024, ud. 31 ottobre 2024, n. 42623

Lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – obbligo di informazione, formazione e addestramento

L’obbligo di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori di cui all’art. 71, comma 7, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che incombe sul datore di lavoro, non è escluso né dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, acquisito a seguito di una lunga esperienza operativa, né, tanto meno, dal travaso di nozioni che di regola caratterizza la collaborazione tra lavoratori (la suprema Corte ha confermato la penale responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad una propria dipendente mentre lavorava ad una macchina confezionatrice di alimenti; ciò in quanto la lavoratrice non sarebbe stata adeguatamente formata in relazione all’uso di quello specifico macchinario, in violazione, pertanto, dell’art. 71, comma 7, d.lgs. n. 81/2008, attese non solo le caratteristiche tecniche della macchina confezionatrice, ma anche la circostanza che le mansioni cui la dipendente era abitualmente addetta non comportavano l’utilizzo di macchinari simili).

9) Cass., Sez. IV pen., 25 novembre 2024, ud. 30 ottobre 2024, n. 42887

Lesioni colpose – macchinario astrattamente conforme alla normativa sovranazionale – obbligo di monitorarne l’uso concreto

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile delle lesioni subite dal dipendente qualora abbia consentito l’utilizzo di un macchinario che, sebbene astrattamente

conforme alla normativa CE, abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi, in ragione delle modalità di assemblaggio dello stesso e del suo utilizzo pratico. La conformità alla normativa CE di un macchinario, infatti, non esime il garante dall'obbligo di monitorarne in concreto le modalità di utilizzo, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno pervenute, da parte dei soggetti preposti, segnalazioni rispetto a prassi pericolose.

10) Cass., Sez. IV pen., 26 novembre 2024, ud. 19 settembre 2024, n. 42948

Appalto “endoaziendale” – rischio interferenziale – autoesposizione a pericolo da parte della vittima dell'infortunio

Il presupposto dell'obbligo del committente di neutralizzare i rischi interferenziali, in caso di appalto cosiddetto endoaziendale, si rinviene nell'art. 26 TUSL, che pone espressamente a carico del datore di lavoro committente l'obbligo di predisporre il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), con riferimento alle attività che si svolgono all'interno della sua azienda, indipendentemente dal fatto che vi siano taluni rischi da interferenze che possano riguardare esclusivamente i dipendenti dell'appaltatore ovvero i lavoratori autonomi presenti nell'ambiente di lavoro e non anche i lavoratori dipendenti del committente. Si tratta di una regola evidentemente finalizzata ad individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da interferenze in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese. La *ratio* della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro. Il committente deve, dunque, organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa. Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – vale a dire contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione – ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori.



Anomalie del comportamento realizzato dal lavoratore infortunato sono in grado di interrompere il nesso causale solo se esse siano “abnormi”, sostanziandosi in un’operazione che, inutile e imprudente, risulti eccentrica rispetto alle mansioni al lavoratore all’interno del ciclo produttivo.

11) Cass., Sez. IV pen., 26 novembre 2024, ud. 31 ottobre 2024, n. 42951

Idoneità delle attrezzature – autoesposizione a pericolo – appalto

L’art. 71 TULS impone al datore di lavoro di verificare l’idoneità delle attrezzature fornite al lavoratore rispetto alle mansioni che sono attribuite al dipendente. Tale obbligazione importa che il datore è responsabile dell’infortunio occorso al proprio dipendente laddove quest’ultimo si sia esposto a pericolo in ragione dell’inidoneità delle attrezzature poste a disposizione e, dunque, dell’attuazione di una procedura pericolosa finalizzata allo svolgimento della propria mansione, non essendosi al cospetto di un comportamento di autoesposizione tale da esorbitare dall’obbligo di garanzia incombente sul datore stesso.

Nel caso di conferimento di lavorazioni in appalto da parte di un imprenditore a impresa qualificata (nel caso di specie l’appalto aveva ad oggetto la raccolta di rifiuti speciali prodotti da un’impresa, affidata a società specializzata nel settore dei rifiuti) sussiste un rischio interferenziale e l’obbligo dell’impresa appaltante di verificare l’adozione da parte dell’appaltatore delle misure di prevenzione necessarie qualora il rischio sia determinato dall’attività dell’impresa appaltante e le violazioni da parte dell’appaltatore siano percepibili senza particolari indagini.

12) Cass., Sez. IV pen., 28 novembre 2024, ud. 29 ottobre 2024, n. 43372

Nesso causale – fattore sorpassante – tardività dei soccorsi

Ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento (articolo 41, comma 2, c.p.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non si riferisce solo all’ipotesi di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell’equivalenza

delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, c.p. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. Così, non costituiscono fattori causali sorpassanti le patologie contratte dall'infortunato durante il ricovero in ospedale, qualora tali patologie rappresentino una complicanza non eccezionale; non lo sono neppure l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura. Altrettanto deve dirsi per gli errori e l'inadeguatezza dei soccorsi, trattandosi di circostanza prevedibile e non eccezionale.

13) Cass., Sez. IV pen., 28 novembre 2024, ud. 29 ottobre 2024, n. 43374

Estensione delle regole cautelari in contesto extralavorativo

Il datore di lavoro, nei cantieri edili, è tenuto ad apprestare misure per evitare che terzi estranei penetrino all'interno del cantiere (art. 109 TULS) e di predisporre parapetti per evitare cadute dall'alto (art. 146 TULS). La violazione di tale regole cautelari importano responsabilità in caso di morte o lesioni occorse ad un terzo, dovendosi escludere detta ipotesi solo nel caso di penetrazione clandestina da parte dell'infortunato nell'area di cantiere.

14) Cass., Sez. IV pen., 28 novembre 2024, ud. 13 novembre 2024, n. 43381

Adeguatezza dei luoghi di lavoro – norme cautelari “elastiche”

Gli artt. 63 e 64 TULS, con riferimento all'Allegato IV, contengono delle norme cautelari “elastiche”, imponendo l'adeguamento delle misure di prevenzione degli infortuni alle concrete caratteristiche dell'ambiente di lavoro. L'eventuale natura elastica della regola cautelare violata fa sì che essa debba essere ricostruita *ex ante* in relazione alle caratteristiche e peculiarità della attività svolta dal garante; comporta, dunque, che possa essere individuato come doveroso un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti e fa sì che l'esigibilità della condotta doverosa omessa debba essere verificata valutando la concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antiggiuridico da parte dall'agente e la possibilità che egli aveva di riconoscere tali circostanze contingenti.

15) Cass., Sez. IV pen., 28 novembre 2024, ud. 13 novembre 2024, n. 43384

Responsabilità del committente – prevedibilità del rischio e dell’evento - colpevolezza

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

Con riguardo al profilo della prevedibilità dell’evento, essa riguarda l’elemento soggettivo del reato (la colpevolezza) e va accertata con criteri *ex ante* e in concreto, non potendo essere addebitato all’agente di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, in base alla sua professione e condizione, non poteva prevedere. In questa accezione la prevedibilità dell’evento è riferibile all’elemento soggettivo, la colpa, perché attiene al processo cognitivo dell’agente il quale è tenuto a prendere preventivamente in considerazione le conseguenze della sua condotta attiva o omissiva e trova il suo fondamento nella necessità di evitare forme di responsabilità oggettiva. La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante imponendo il principio di colpevolezza la verifica, in concreto, oltre che della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica) causalmente rilevante rispetto agli eventi, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. “concretizzazione del rischio”). La tematica involge il profilo della c.d. “causalità della colpa”, quello più squisitamente personale, che va individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, ovvero nella concreta possibilità di pretenderne l’osservanza e nella esigibilità del comportamento dovuto.

16) Cass., Sez. IV pen., 29 novembre 2024, ud. 19 settembre 2024, n. 43717

Infortunio sul lavoro – nesso causale – accertamento – responsabilità del dipendente

Deve essere affermata la responsabilità del dipendente di un'impresa edile per la morte di un altro operaio pure dipendente della stessa impresa qualora egli svolga una funzione senza possedere le necessarie competenze (c.d. "colpa per assunzione") e qualora tale soggetto violi elementari regole di prudenza. Così l'operatore della gru risponde di omicidio colposo in caso di violazione dell'art. 20, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, per avere manovrato la gru a torre senza possedere le specifiche competenze, compiendo manovre e operazioni in grado di compromettere la sicurezza propria e dei lavoratori che si trovavano nelle vicinanze della macchina, senza avere prima verificato che nell'area di manovra della gru non sostassero altri lavoratori impegnati al lavoro.

La disciplina della cooperazione colposa esercita una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte, non essendo necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, essendo, invece, sufficiente la mera conoscenza dell'altrui partecipazione, intesa come consapevolezza del fatto che altri sono investiti in una determinata attività, con conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, di talché ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui. Conseguentemente sussiste ipotesi di cooperazione colposa nella condotta del lavoratore il quale, trovandosi ad operare in una situazione di rischio dallo stesso immediatamente percepibile e, pure non rivestendo una posizione di garanzia, ovvero rivestendo una mansione che, consapevolmente, non era in grado di assolvere correttamente per *deficit* formativi attribuibili al datore di lavoro, abbia con esso concorso, con il proprio operato, ad aggravare il rischio di verificazione dell'evento.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non ha l'obbligo di presenziare costantemente sui cantieri edili. La responsabilità, anche sul piano civile, di tale garante non può ritenersi sussistente laddove alcune violazioni ad egli imputabili non abbiano influito sull'evento lesivo che si è verificato e deve essere valorizzato in favore dell'imputato il divieto da questi opposto all'impresa appaltatrice di eseguire una determinata operazione.

In materia di responsabilità civile per infortuni sul lavoro oggetto di cognizione nel processo penale, il giudizio sulla causalità omissiva può avvalersi del criterio della "prevalenza

probabilistica” (più probabile che non), purché supportato da una dettagliata ricostruzione fattuale, identificando specificamente come le omissioni abbiano contribuito causalmente al verificarsi dell’evento.

17) Cass., Sez. IV pen., 11 dicembre 2024, ud. 15 ottobre 2024, n. 45400

Infortuni sul lavoro – documento di valutazione del rischio

Gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, in tema di valutazione dei rischi, si estendono alla scelta e al concreto utilizzo di attrezzature conformi alla normativa di settore e di buona tecnica, nonché alla formazione, all’informazione e all’addestramento dei lavoratori sull’uso delle stesse. Sicché, non solo è fatto divieto di utilizzare luoghi, attrezzature, impianti non regolari, ma il datore deve apprestare un’accurata vigilanza, diretta o indiretta, anche mediante altri soggetti dotati di posizioni di garanzia, affinché i lavoratori non utilizzino attrezzature non regolamentari ovvero attrezzature regolamentari ma in modo insicuro, per sé stessi o per altre persone presenti sul luogo di lavoro (nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso spiegato dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva confermato la condanna del ricorrente per l’infortunio occorso ad un proprio dipendente. In particolare, è stato contestato al datore di aver previsto, nel documento di valutazione del rischio, il pericolo del macchinario che aveva materialmente causato le lesioni al lavoratore, indicandolo quale attrezzatura non a norma che non andava utilizzata, omettendo, tuttavia, di impedirne l’uso al proprio dipendente nonché di controllare che il predetto macchinario, anche occasionalmente, venisse adoperato. Nel medesimo periodo, ed in termini analoghi, si veda Cass., Sez. IV pen., 11 dicembre 2024, ud. 25 settembre 2024, n. 45398).

18) Cass., Sez. IV pen., 11 dicembre 2024, ud. 4 dicembre 2024, n. 45405

Appalto – responsabilità del datore di lavoro – valutazione del rischio – cantieri edili

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a redigere un Piano Operativo di Sicurezza (POS) dettagliato che consideri tutti i rischi connessi alle operazioni svolte in cantiere, incluse quelle affidate in subappalto. La mera stipula di subappalti con imprese qualificate non esenta il datore di lavoro affidatario dall’obbligo di vigilanza e controllo sull’esecuzione dei lavori e sul rispetto delle misure di sicurezza previste. La mancata previsione nel POS dei rischi specifici legati ai lavori subappaltati e la mancanza di adeguata vigilanza costituiscono

omissioni rilevanti ai fini della responsabilità penale, in particolare qualora tali carenze contribuiscano causalmente alla verifica dell'evento dannoso.

Nel caso in cui un'impresa edili affidi in subappalto una parte dei lavori ad altra impresa, consistenti nel caso di specie nella realizzazione del ponteggio necessario ai lavori di rifacimento di una facciata di un condominio, l'art. 89, primo comma, lett. h) di cui all'allegato XV punto 3.2.1. lett. a) n. 2 del d.lgs. n. 81/2008 impone la descrizione delle specifiche attività e singole lavorazioni affidate al subappaltatore. Tale omissione può correlarsi a quella relativa agli obblighi di verifica di cui all'art. 97, che stabilisce che «il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento», determinando la responsabilità per il subappaltante per la morte occorsa all'operaio dipendente dell'impresa incaricata della realizzazione del ponteggio, che può assommarsi a quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (nel caso di specie l'operaio era caduto da un'altezza di circa quindici metri per via del crollo dell'impalcatura e della mancata predisposizione della linea vita).

19) Cass., Sez. IV pen., 13 dicembre 2024, ud. 6 dicembre 2024, n. 45828

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – delega di funzioni – insussistenza

In tema di infortuni sul lavoro, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non dà luogo ad una delega di funzioni, con la conseguenza che, in tali casi, permane la responsabilità del datore di lavoro per la violazione degli obblighi previsti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere chiamato a rispondere, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio laddove quest'ultimo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che tale soggetto avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

20) Cass., Sez. IV pen., 18 dicembre 2024, ud. 5 novembre 2024, n. 46567

Distacco del lavoratore presso altra impresa – obblighi del datore di lavoro distaccante e del soggetto distaccatario

Nelle ipotesi di distacco di un lavoratore dall'impresa datrice di lavoro ad un'altra ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sussiste la responsabilità del datore di lavoro *ex art. 589 o 590 c.p.* qualora questi abbia disposto il distacco presso altra impresa senza operare, preventivamente, un controllo in ordine alle condizioni di sicurezza del luogo ove il dipendente è incaricato a svolgere la propria attività lavorativa. Tra gli obblighi di prevenzione e protezione che incombono sul datore "distaccante" rientra, infatti, quello di dar corso al distacco del proprio dipendente soltanto nelle ipotesi in cui si accerti che presso la impresa distaccataria sussistano tutte le condizioni di garanzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori, gravando, invece, su detta ultima impresa obblighi di protezione e prevenzione inerenti alla sola fase esecutiva della prestazione del lavoratore presso la medesima.

21) Cass., Sez. IV pen., 18 dicembre 2024, ud. 12 novembre 2024, n. 46569

Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – condotta abnorme del lavoratore

In tema di infortuni in ambito lavorativo, la condotta del lavoratore può considerarsi abnorme e, come tale, idonea ad escludere il nesso eziologico tra la condotta del soggetto investito della posizione di garanzia e l'evento lesivo, non tanto nelle ipotesi in cui la stessa appaia imprevedibile, quanto, piuttosto, allorquando la predetta condotta sia tale da attivare un pericolo esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, ovvero ove sia stata posta in essere autonomamente e in un contesto estraneo alle mansioni affidategli, o, ancora, pur rientrando nell'alveo dei compiti assegnati, il comportamento del lavoratore si sia tradotto in qualcosa di totalmente lontano dalle ipotizzabili e, dunque, prevedibili, imprudenti scelte del dipendente nella esecuzione del lavoro (nel caso al vaglio la Cassazione ha respinto i motivi di ricorso sviluppati sul punto dagli interessati, ritenendo, dunque, immune da censure la sentenza resa dalla Corte d'appello nella parte in cui il Giudice del secondo grado, pur qualificando il tipo di intervento effettuato dal lavoratore deceduto come contrario alle regole della buona tecnica e, perciò, imprudente, aveva comunque escluso che il suo comportamento fosse stato abnorme, atteso che egli aveva agito nell'ambito delle mansioni affidategli, individuando una soluzione volta alla riparazione di un mezzo bulldozer – «un ponte elettrico che di fatto avrebbe bypassato il fusibile bruciato» – ben conosciuta e diffusa nei casi di urgenza, seppure anomala rispetto ai criteri di buona tecnica).

22) Cass., Sez. IV pen., 19 dicembre 2024, ud. 3 dicembre 2024, n. 46718

Appalto – responsabilità del committente – lavoratore autonomo – rischio interferenziale

Nel contesto della sicurezza sul lavoro sui cantieri edili, la qualifica di committente può essere attribuita a chiunque abbia un interesse diretto nella realizzazione dell'opera, non necessariamente, dunque, al proprietario dell'immobile. Un committente è colui che ha affidato i lavori e che assume su di sé gli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008, incluso quello di verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, indipendentemente dalla forma di partecipazione o dalla delega formale dei compiti di controllo.

Il committente, in base all'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81/2008, deve verificare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, accertando la sua iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato.

Nel caso di violazione dell'art. 90, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 81/2008, che impone la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nel caso in cui sul cantiere intervengano diversi operatori, ciò non implica in automatico responsabilità penale per l'infortunio occorso al lavoratore autonomo, laddove si verifichi che tale omissione non sia astata causale rispetto all'infortunio stesso, ossia quando l'evento lesivo non sia concretizzazione del rischio interferenziale.

#### **4. Dalla Corte costituzionale**

1) Corte cost., 19 dicembre 2024, ud. 30 ottobre 2024, n. 207

Causa di servizio – blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali – personale militare

Sono illegittimi i commi 1 e 21 dell'art. 9 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. 30 luglio 2010, n. 122), nella parte in cui non si escludono dall'ambito di applicazione di siffatte disposizioni gli scatti per invalidità di servizio previsti dall'ordinamento militare, per violazione dell'art. 3 Cost. L'art. 1801 del Codice sull'ordinamento militare accorda una specifica disciplina



economica per le infermità derivanti da causa di servizio. Sebbene, allora, le manovre per il contenimento della spesa pubblica e per il rilancio della competitività possano ritenersi, in astratto, legittime, il blocco esteso a poste che non assumono funzione meramente retributiva, quali quelle da erogarsi per invalidità dovuta allo svolgimento di pubblica funzione, determina l'assimilazione di entità eterogenee sotto la medesima disciplina, generando una violazione del parametro costituzionale, che impone un trattamento diversificato di oggetti altrettanto diversificati, in ragione della componente indennitaria che contraddistingue l'emolumento per causa di servizio. Gli scatti di servizio per alcune categorie di dipendenti pubblici rispondono, d'altro canto, all'esigenza di colmare un vuoto di tutela previdenziale e si raccordano con lo svolgimento di attività lavorativa connotata da un rischio particolare.

## 5. Novità normative

- Direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2024, pubblicata l'11 novembre 2024 in GU dell'UE, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. L'atto normativo mira a introdurre una soglia di tutela minima per i lavoratori delle piattaforme digitali obbligatoria in tutti gli Stati Membri. L'art. 12 della Direttiva riguarda i profili di salute e sicurezza sul lavoro stabilendo l'obbligo delle piattaforme di valutare i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la sicurezza e la salute dei dipendenti, in particolare per quanto riguarda i rischi di infortunio e quelli psicosociali/ergonomici.

- Decreto del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2024, n. 170 relativo al c.d. "lavoro sommerso". Il Ministero del Lavoro, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, ha varato misure volte ad assicurare l'interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all'interno del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

- l. 13 dicembre 2024, n. 203, recante "disposizioni in materia di lavoro" (c.d. "collegato lavoro"), pubblicata in GURI 28 dicembre 2024, n. 303. Il provvedimento contiene novità in tema di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, sostituzione di lavoratori assenti, apprendistato, *smart-working*. In materia di salute e sicurezza, si segnalano novità in tema di requisiti e verifiche periodiche

relative alla figura dei medici competenti, sulla relazione annuale che il Ministero del Lavoro sarà tenuto a fornire annualmente alle Camere, nonché sulla sorveglianza sanitaria.

- Decreto del Ministero del Lavoro del 17 dicembre 2024, n. 195, con il quale è stato adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di uno strumento che muove dall'esigenza di azioni e programmi per il potenziamento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si prevedono iniziative di promozione e campagne informative, programmi dedicati ai giovani, l'implementazione della vigilanza sul rispetto delle regole. Il Dicastero intende creare i presupposti per la formazione di un "ecosistema di sicurezza", attraverso sinergie tra varie entità pubbliche e soggetti privati.